



# Comune di Podenzana

(Provincia di Massa Carrara)

Via Provinciale Podenzana n. 134 - C.F e P.IVA: 00188370456

comune@pec.comune.podenzana.ms.it - Tel. 0187410024

□ art. 54 c. 1 D. Lgs. 267/2000

ORDINANZA NR. 19/2025

## **OGGETTO: TAGLIO PIANTE LUNGO LE STRADE COMUNALI PER MOTIVI DI SICUREZZA.**

### **IL SINDACO**

#### **PREMESSO CHE:**

- la crescita della vegetazione con rami, piante, siepi ed arbusti in genere può permettere che essi arrivino sulle pertinenze od oltre il ciglio stradale delle vie comunali, limitando eventualmente la visibilità e la larghezza della strada;
- la presenza di piante di alto fusto radicate al ciglio della strada con rami protesi sulla sede viabile può rappresentare, in caso di vento, neve o pioggia un grave pericolo per la viabilità, in quanto suscettibili di caduta sulla sede viaria, nonché responsabili della minor efficienza del sistema di raccolta delle acque meteoriche a causa della caduta del fogliame;
- ai bordi delle strade risulta abbondante lo sviluppo di piante e/o siepi che protendono fusti e rami, fronde e foglie verso la sede stradale, invadendola e creando ostacolo alla visibilità ed alla leggibilità della segnaletica rappresentando un pericolo per la circolazione stradale, in particolare in occasione di eventi metereologici intensi quali temporali, grandinate, neve e forte vento;

RAVVISATA la necessità ai sensi dell'art. 29 del D.L. 285/92 e DPR 495/92 di ridurre il pericolo per la pubblica incolumità derivante dalla presenza di siepi, arbusti e rami che protendendosi da suoli di proprietà privata invadono infrastrutture di pubblico servizio e pubblico uso quali in particolar modo le strade, le linee elettriche e telefoniche;

RITENUTO PERTANTO indifferibile ed urgente richiedere ai privati proprietari dei suoli di provvedere al taglio di manutenzione delle siepi e rami e delle piante e arbusti in genere che si protendono oltre i confini delle rispettive proprietà e comunque invadono fasce di rispetto stabilite dalle leggi e dai regolamenti per le diverse tipologie di infrastruttura ad uso pubblico e di pubblico servizio e transito;

PRESO ATTO dei recenti e frequenti fenomeni metereologici ed al fine di ottimizzare l'effetto positivo della copertura vegetale dei versanti sotto il profilo del contenimento del dissesto idrogeologico e della tutela dell'ambiente;

RITENUTO NECESSARIO garantire l'applicazione e l'attuazione delle misure di sicurezza sopra indicate per il perseguimento della tutela della pubblica incolumità e la sicurezza della circolazione, anche in caso di inerzia dei privati, mediante l'esercizio di poteri sostitutivi del Comune, decorsi quarantacinque giorni dalla pubblicazione della presente Ordinanza, senza ulteriore avviso ai privati proprietari inadempienti e senza corresponsione agli stessi di alcun

indennizzo;

EVIDENZIATO che gli interventi di cui trattasi costituiscono condizioni necessarie di manutenzione poste a carico dei rispettivi proprietari frontisti, la cui cura deve essere assicurata ogni qual volta se ne presenti la necessità ma particolarmente in concomitanza con il sopraggiungere della stagione invernale, per la particolari condizioni climatiche locali che specialmente su aree di interesse ed accesso nelle frazioni, borghi, località, anche in presenza di pioggia e/o neve, riducono la visibilità ed espongono gli utenti a maggior rischio di incidente, con grave rischio per l'incolumità dei residenti e passanti e per la mobilità in genere;

RICHIAMATO l'art. 29 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 che testualmente recita: *"I proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie. Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile."*;

RICHIAMATO l'art. 31 del citato D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285: *"I proprietari devono mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade, sia a valle che a monte delle medesime, in stato tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale, ivi comprese le opere di sostegno di cui all'art. 30 (fabbricati e muri di qualunque genere) lo scoscendimento del terreno, l'ingombro delle pertinenze e della sede stradale in modo da prevenire la caduta di massi o di altro materiale sulla strada. Devono altresì realizzare, ove occorrono, le necessarie opere di mantenimento ed evitare di eseguire interventi che possono causare i predetti eventi."*;

RICHIAMATI gli art. 38 e 41 del Regolamento Forestale:

*"Art 38. Si definiscono "tagli di manutenzione" i tagli nei boschi della vegetazione arbustiva ed arborea destinati alla regolazione dello sviluppo della vegetazione forestale per il mantenimento in efficienza e sicurezza di manufatti, delle aree di pertinenza di elettrodotti e di altre reti, della viabilità e delle opere e sezioni idrauliche, sia naturali che artificiali.*

- 2. I tagli di manutenzione eseguiti in conformità agli articoli 39, 40, 41 e 42 sono soggetti a dichiarazione.*
- 3. I tagli di manutenzione effettuati per casi o con modalità diverse da quelle indicate nella presente sezione sono soggetti ad autorizzazione.*
- 4. I movimenti di terreno e l'estirpazione di ceppaie e arbusti effettuati durante i tagli di manutenzione sono soggetti alle norme di cui al titolo III.*
- 5. I tagli per la manutenzione di opere e sezioni idrauliche, qualora effettuati dall'autorità idraulica o da soggetti da questa autorizzati, sono immediatamente eseguibili e non soggetti alla presentazione della dichiarazione di cui al comma 2 e alle norme tecniche di cui all' articolo 42.*
- 6. Nel caso di lavori urgenti, necessari a ripristinare od a garantire la continuità dei servizi oppure indispensabili per la tutela della pubblica incolumità, i lavori possono essere immediatamente eseguiti da parte degli enti pubblici competenti o delle società concessionarie o di gestione o da soggetti da questi autorizzati, previa comunicazione dei motivi e della localizzazione degli stessi ed entro i limiti necessari a rimuovere le cause di rischio.*
- 7. I tagli di manutenzione possono essere eseguiti anche in deroga ai turni minimi e alle norme relative alla potatura, salvo se diversamente previsto.*
- 8. Per le modalità di taglio, allestimento, esbosco e sgombero della tagliata si applicano le norme indicate agli articoli 13, 14 e 15;*



# Comune di Podenzana

(Provincia di Massa Carrara)

Via Provinciale Podenzana n. 134 - C.F e P.IVA: 00188370456

comune@pec.comune.podenzana.ms.it - Tel. 0187410024

□ art. 54 c. 1 D. Lgs. 267/2000

Art 41:

- "1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, si considera area di pertinenza della viabilità, delle ferrovie e di altri manufatti una fascia di 6 metri di larghezza dal limite esterno dell'opera.*
- 2. Nelle pertinenze della viabilità pubblica è consentito il taglio della vegetazione forestale, nei limiti delle esigenze per la circolazione e la sicurezza e per il mantenimento della stabilità delle scarpate, consistente nel taglio di ceduzione dei polloni nonché nel taglio e nella potatura delle piante di alto fusto che risultano inclinate od instabili o che costituiscono pericolo diretto od indiretto per la pubblica incolumità, poste anche all'esterno dell'area di pertinenza di cui al comma 1.*
- 3. Restano ferme, anche in deroga alle presenti disposizioni, le norme dettate dal codice della strada.*
- 4. Le pertinenze delle linee ferroviarie sono assimilate a quelle stradali ferma restando l'osservanza anche delle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto).*
- 5. Nell'area di pertinenza di altri manufatti pubblici o privati è consentito il taglio della vegetazione forestale, nei limiti delle esigenze per la sicurezza e il mantenimento del manufatto, consistente nel taglio di ceduzione dei polloni nonché nel taglio o nella potatura delle piante di alto fusto che costituiscono pericolo per il manufatto stesso.*
- 6. Gli interventi da eseguirsi nell'area di pertinenza della viabilità privata sono soggetti ad autorizzazione, fatti salvi gli interventi eseguibili a norma del presente regolamento.*
- 7. I tagli di manutenzione di cui al presente articolo possono essere attuati durante tutto l'anno."*

ACCERTATO che i proprietari di tutti i fondi confinanti con le strade pubbliche sono tenuti a mantenere le condizioni di sicurezza sopraindicate e mantenere i propri fondi in condizioni tali da evitare il verificarsi di situazioni di pericolosità;

ATTESO che ai sensi del DPR 495 del 16.12.1992, art 26, Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada: *"La distanza dal confine stradale, fuori dei centri abitati, da rispettare per impiantare alberi lateralmente alla strada non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del ciclo vegetativo e comunque non inferiore a sei metri."*

VALUTATA conseguentemente la necessità di interventi di taglio di manutenzione secondo le modalità della legge forestale idonee a garantire la piena sicurezza stradale e, pertanto, il rispetto di distanze minime dal limite della carreggiata così identificate:

- **A monte e d in pianura: metri 6, da misurarsi lungo la linea di massima pendenza del versante fatte salve le piante di alto fusto che costituiscono pericolo per la**

**pubblica incolumità poste anche all'esterno dei limiti suddetti;**

- **A valle: metri 3 in presenza di pendio verso valle lungo la linea di massima pendenza del versante, fatte salve le piante di alto fusto che costituiscono pericolo per la pubblica incolumità poste anche all'esterno dei limiti suddetti**

CHE la stessa Amministrazione Comunale, sotto la direzione e responsabilità del proprio ufficio tecnico, d'intesa con il servizio di Polizia Municipale, assicura in via sostitutiva gli interventi di cui trattasi, con le stesse modalità, per l'ipotesi di inadempienza dei privati;

CHE in ogni caso gli interventi sono eseguiti a totale responsabilità delle Ditte incaricate secondo il modello di disciplinare predisposto;

VISTO l'art.54 del Dlgs 267/2000

## **ORDINA**

### **Fuori dai centri abitati**

Ai proprietari dei terreni frontisti delle strade comunali asfaltate di collegamento alle frazioni e fra le frazioni **di eseguire** nel termine di 45 giorni, dalla pubblicazione della presente ordinanza, il **taglio** di tutte le piante pericolose, fortemente inclinate verso la strada, malate e/o essiccate, esistenti lungo i bordi delle strade suddette entro i seguenti limiti:

- **A monte ed in pianura: metri 6, da misurarsi lungo la linea di massima pendenza del versante fatte salve le piante di alto fusto che costituiscono pericolo per la pubblica incolumità poste anche all'esterno dei limiti suddetti;**
- **A valle: metri 3 in presenza di pendio verso valle lungo la linea di massima pendenza del versante, fatte salve le piante di alto fusto che costituiscono pericolo per la pubblica incolumità poste anche all'esterno dei limiti suddetti**
- **La potatura regolare delle siepi e piante radicate sui propri fondi che invadono i confini della proprietà stradale o che provocano restringimento della carreggiata, limitazioni della visibilità e della segnaletica orizzontale e verticale;**
- **La rimozione immediata dalla sede stradale dalle sue pertinenze di alberi, ramaglie terriccio proveniente dai propri fondi derivante dalle operazioni di cui sopra;**
- **Le operazioni di taglio dovranno attenersi alle seguenti modalità:**
  - a. Abbattimento di tutte le piante pericolose in quanto fortemente inclinate verso la strada, malate e/o essiccate esistenti ivi comprese quelle arbustive insistenti sulla fascia di rispetto stradale come sopra descritta;
  - b. Al fine di non costituire possibile innesco per incendi boschivi, le ramaglie e gli altri residui della lavorazione dovranno essere allontanati dall'area di taglio o, in alternativa lasciati sul posto a condizione che siano collocati a distanza superiore a 15 metri da strade rotabili, ferrovie e fasce parafuoco (art 15 Reg Forestale);
  - c. Le modalità di esecuzione dei lavori dovranno essere concordate con il Comune di Podenzana al fine di garantire la pubblica incolumità e transitabilità;
  - d. I lavori dovranno essere eseguiti secondo la scadenza prefissata;
  - e. Trattandosi di provvedimento urgente per la pubblica incolumità per l'esecuzione dei lavori non è necessario nulla osta preventivo dell'amministrazione ma, ai sensi dell'art 38, comma 6 del Reg. Forestale, è necessario dare comunicazione all'UNIONE DI COMUNI, P.zza De Gasperi, 17 Fivizzano, dei motivi e della localizzazione dei lavori da eseguire entro i limiti necessari a rimuovere le cause di rischio;
  - f. Il taglio delle piante dovrà essere eseguito a regola d'arte così come previsto dal



# Comune di Podenzana

(Provincia di Massa Carrara)

Via Provinciale Podenzana n. 134 - C.F e P.IVA: 00188370456

comune@pec.comune.podenzana.ms.it - Tel. 0187410024

□ art. 54 c. 1 D. Lgs. 267/2000

Regolamento Forestale e comunque secondo le seguenti modalità :  
“..omissis...Bosco di latifoglie (castagno, carpino nero, ontano nero, robinia): Il taglio delle piante o dei polloni dovrà essere eseguito in prossimità di colletto, quanto più in basso possibile in relazione alla morfologia del terreno, senza sconciamenti o scortecciamenti della ceppaia e lasciando, al termine del taglio, tutte le superfici di taglio lisce, inclinate secondo un unico piano o convesse. In questo modo si favorirà il ricaccio di polloni sani e ben ancorati al terreno;

## AVVERTE

Che in caso di inottemperanza al presente provvedimento:

1. l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di intervenire direttamente nell'effettuazione dei lavori indispensabili, in danno degli inadempimenti;
2. Sarà applicata la sanzione amministrativa ai sensi dell'Art. 16 comma 1 della legge 689/1981;
3. Il comportamento sarà segnalato alla procura della repubblica per il reato di cui all'Art. 650 del Codice Penale

## DISPONE

La pubblicazione e la migliore diffusione del presente provvedimento anche a mezzo stampa ed avvisi alla popolazione interessata sull'intero territorio comunale;

## INFORMA

Che il Responsabile del procedimento è la geom. Monja Brunelli Tecnico Comunale e l'Agente di Polizia Municipale ciascuno per la parte di rispettiva competenza, ai sensi della Legge 241/90 s.mi.

Che la Polizia Municipale e l'Ufficio Tecnico Comunale sono incaricati per la vigilanza e per l'attuazione della presente Ordinanza;

Che il presente provvedimento

- È pubblicato all'Albo Pretorio a valere quale notifica ai proprietari interessati dal presente provvedimento;
- È notificato tramite messo ai soggetti facilmente individuabili;
- È comunicato alla Prefettura di Massa, al Comando Provinciale del Corpo Forestale dello Stato.

Che contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al TAR della Toscana entro 60 gg. dalla pubblicazione

**IL SINDACO**

*f.to Riccardo Varese*